

Ordinanza 16 dicembre 2004

Il Commissario Delegato

VISTO

- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO

- il D.P.C.M. in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SOGIN S.p.A. è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito "Commissario Delegato);

VISTO

- il D.P.C.M. in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui è stata confermata la nomina del Presidente della Sogin S.p.A. a Commissario Delegato;

CONSIDERATO

- che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 attribuiscono al Commissario Delegato il potere di assumere ogni necessaria iniziativa per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, nonché per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (nel seguito ENEA) e delle Società da questo partecipate;

CONSIDERATO

- che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 attribuiscono altresì al Commissario Delegato il potere di trasferire alla SOGIN, con il consenso del soggetto cedente, le licenze e le autorizzazioni pertinenti agli impianti ENEA sopra indicati, nonché di porre alle dipendenze funzionali della medesima Società il personale dell'ENEA in servizio presso detti impianti, previo consenso del personale stesso;

CONSIDERATO

- che in esecuzione di quanto disposto dall'ordinanza commissariale n. 4 del 11 aprile 2003 è stata stipulata, il 13 maggio 2003, una Convenzione tra Commissario Delegato, SOGIN ed ENEA per il

trasferimento delle licenze connesse agli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà di ENEA, nonché un Protocollo d'intesa con l'impegno ad individuare le modalità più idonee al fine di pervenire al trasferimento a SOGIN di tali impianti;

CONSIDERATO

- che, in esecuzione della Convenzione 13 maggio 2003 è stato sottoscritto tra ENEA e SOGIN, il 29.07.2003, l'“Atto di affidamento in gestione” a quest'ultima dell'impianto ITREC di Trisaia, degli impianti Celle Calde e Plutonio di Casaccia e dell'impianto EUREX di Saluggia e contestualmente è stato disposto il comando presso SOGIN del personale ENEA addetto agli impianti medesimi, che ha preventivamente manifestato il proprio consenso;

CONSIDERATO

- che con ordinanza commissariale n. 9 del 29 luglio 2003 è stata disposta l'esecutività del suddetto “Atto di affidamento in gestione”;

CONSIDERATO

- che l'art. 1 dell'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004 dispone che, al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività dirette alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi, è autorizzato il trasferimento alla SOGIN del ramo d'azienda nella titolarità dell'ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare;

CONSIDERATO

- che in attuazione di quanto disposto con le OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 e n. 3355 del 7 maggio 2004, con le ordinanze commissariali n. 4 del 11 aprile 2003, n. 8 del 9 luglio 2003 e n. 9 del 29 luglio 2003, nonché con la Convenzione e col Protocollo d'intesa 13 maggio 2003, ENEA e SOGIN hanno predisposto lo schema di un contratto contenente la vendita da ENEA a SOGIN del ramo di attività relativo agli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare già indicati nell'“Atto di affidamento in gestione”, all'esclusivo fine dello smantellamento e bonifica degli stessi e delle operazioni connesse e conseguenti;

CONSIDERATO

- che il predisposto schema di contratto contempla la precisa elencazione dei beni oggetto della compravendita, il prezzo essendo fissato in euro 12 milioni, nonché il trasferimento a SOGIN del personale ENEA preposto agli impianti;

CONSIDERATO

- altresì che lo schema prevede l'impegno della SOGIN, a seguito dell'avvenuta ultima azione delle

operazioni di smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare, di ritrasferire ad ENEA - e l'impegno di questo a riacquistare - i beni afferenti la compravendita per un importo pari alla somma corrisposta per i beni stessi, rivalutata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto degli eventuali rimborsi effettuati alla SOGIN da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

CONSIDERATO

- che nella riunione del 17 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione di SOGIN ha approvato lo schema di contratto sopra indicato, dando mandato all'Amministratore Delegato di procedere alla stipulazione dell'atto formale;

CONSIDERATO

- che nella riunione del 23 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA ha a sua volta approvato l'accordo con SOGIN dando mandato al Presidente di procedere alla stipulazione dell'atto formale;

RITENUTO

- che con l'approvazione dello schema di contratto da parte dei massimi organi deliberativi dell'ENEA e della SOGIN è stato raggiunto l'accordo tra i due Enti previsto dall'art. 1 dell'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004, quale presupposto per l'applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257;

RITENUTO

- che si sono così realizzati i presupposti per la formalizzazione del contratto diretto al trasferimento in forma pubblica del ramo di attività relativo agli impianti ENEA sopra indicati e dei connessi rapporti di servizio e di lavoro;

RITENUTO

- che al fine di assicurare la massima celerità nell'attuazione delle iniziative per la messa in sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali radioattivi, nonché per l'avvio dello smantellamento e della bonifica degli impianti stessi, è necessario che i due Enti provvedano entro breve termine alla suddetta formalizzazione del contratto di trasferimento del ramo di attività e dei relativi rapporti ad esso connessi, l'uno e gli altri strumentali all'avvio, entro il termine emergenziale, delle suddette attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica;

RITENUTO

- altresì che la sopraindicata formalizzazione del trasferimento è opportuno che avvenga entro il 31.12.2004, al fine di evitare un'ulteriore proroga del comando del personale dipendente dall'ENEA

addetto agli impianti oggetto di trasferimento, con i conseguenti notevoli inconvenienti sulla regolarità e continuità dell'attuazione delle ordinanze e disposizioni commissariali;

DISPONE

- che ENEA e SOGIN provvedano alla stipulazione dell'atto di trasferimento suddetto in forma pubblica entro il 31 dicembre 2004.
- la trasmissione della presente ordinanza a SOGIN, ad ENEA, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Interno, al Dipartimento della Protezione Civile, all'APAT, nonché alle Regioni, Province e Comuni interessati.
- La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva.

Carlo Jean

Roma, 16 dicembre 2004